



Comune di Barberino Val d' Elsa
(Provincia di Firenze)

Ordinanza del Sindaco n. 1 del 18/05/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA COMUNE E DELLA “ZANZARA TIGRE” SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2018.

CONSIDERATE le criticità emerse negli ultimi anni a causa della crescente proliferazione della zanzara comune e di quella comunemente chiamata “zanzara tigre”;

CONSIDERATO che tali insetti provocano notevoli disagi alla cittadinanza e possono causare problemi di igiene e di sanità pubblica, come documentato dall'Istituto Superiore della Sanità, che ha diramato specifiche linee guida per il suo controllo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze sulla difesa del territorio dalle infestazioni, attua programmi di lotta integrata per ridurre la presenza degli agenti infestanti entro limiti che permettano alla cittadinanza la fruizione delle aree pubbliche senza eccessivi disagi e le garantiscano una buona qualità della vita;

PRESO ATTO che gli interventi dell'Amministrazione devono limitarsi al trattamento e prevenzione negli spazi pubblici e non possono invece interessare le terrazze, i giardini e i terreni privati, presenti significativamente anche nelle aree urbane del Comune;

CONSIDERATO che tutti i ristagni di acqua, anche di quantità minime, costituiscono l'ambiente ideale dove la zanzara può deporre le uova e possono così diventare origine di nugoli di insetti adulti infestando tutta la zona circostante;

PRESO ATTO quindi che per un'efficace lotta alla diffusione della zanzara nel territorio comunale è fondamentale che tutti i cittadini adottino le opportune misure di prevenzione della formazione di focolai di larve di zanzara nelle proprie aree private;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, sta già effettuando il monitoraggio ed il trattamento larvozanzaricida delle aree pubbliche ed in particolare delle caditoie stradali pubbliche del territorio comunale;

STABILITA l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale fino al 31/10/2018, poiché risulta il periodo favorevole alla proliferazione degli insetti in questione a questa latitudine;

VISTO il D. Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, ed in particolare l'art. 50 che stabilisce le competenze del Sindaco;



Comune di Barberino Val d' Elsa

(Provincia di Firenze)

ORDINA

A tutti i cittadini ed a tutti gli Amministratori Condominiali, nel periodo compreso fra la pubblicazione all'Albo del presente provvedimento, fino al 31 ottobre 2018:

- di evitare l'abbandono di oggetti e contenitori, di qualsiasi natura e dimensione, ove possa raccogliersi l'acqua piovana (copertoni d'auto, bidoni, vasche, barattoli, teli di plastica ecc....);
- di procedere alla chiusura con teli, coperchi o zanzariere, di tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dell'acqua presenti all'interno di orti e giardini;
- di evitare il ristagno di acqua in vasi e sottovasi presenti in orti, giardini e terrazzi, svuotandoli completamente almeno una volta a settimana;
- di procedere all'immissione di pesci rossi o gambusie, che si nutrono delle larve delle zanzare, all'interno di fontane e di laghetti ornamentali;
- di trattare l'acqua presente nei tombini e nelle griglie di raccolta, siti all'interno delle proprietà private (giardini, cortili ecc....), con idonei prodotti larvicidi. I prodotti larvicidi dovranno contenere uno dei seguenti principi attivi: *Diflubenzuron* o *Bacillus thuringiensis* varietà *israeliensis*. I trattamenti dovranno essere eseguiti con la cadenza periodica indicata nelle istruzioni specifiche del prodotto scelto, senza interruzioni fino al 31/10/2018.

♦ **Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione, stoccaggio materiali di recupero di veicoli e macchinari, nel periodo compreso fra la pubblicazione all'Albo del presente provvedimento, fino al 31 ottobre 2018:**

- 2. di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare il formarsi di acqua stagnante negli spazi inerenti la propria attività;
- 3. di garantire, per quei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili le misure sopramenzionate, trattamenti di disinfestazione che arrestino la proliferazione delle zanzare;

• **Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nel periodo compreso fra la pubblicazione all'Albo del presente provvedimento, fino al 31 ottobre 2018:**

- 2. di stoccare gli pneumatici (dopo averli svuotati dell'eventuale acqua stagnante al loro interno) al coperto, o in containers, o di proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare accumuli di acqua;
- 3. di effettuare trattamenti di disinfestazione di tali copertoni che arrestino la proliferazione delle zanzare, qualora non siano ritenute applicabili le suddette prescrizioni;

➤ **Ai responsabili dei cantieri edili, nel periodo compreso fra la pubblicazione all'Albo del presente provvedimento, fino al 31 ottobre 2018:**

- di evitare raccolte idriche in bidoni ed altri contenitori, o di assicurarne la chiusura ermetica con teli, coperchi o zanzariere;



Comune di Barberino Val d' Elsa

(Provincia di Firenze)

- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua stagnante, anche di piccole dimensioni (precauzione da adottarsi specialmente nel caso di sospensioni di cantiere o di creazione di depositi all'aperto);
- di evitare la formazione di acqua stagnante all'interno di scantinati e locali interrati, dotando il cantiere di efficaci dispositivi di pompaggio;
- di trattare con idonei prodotti larvicidi l'acqua presente nei tombini e nelle griglie di raccolta siti all'interno dell'area di cantiere, o qualsiasi altra forma di deposito o accumulo di acqua per i quali le prescrizioni di cui sopra non risultino applicabili. I prodotti larvicidi dovranno contenere uno dei seguenti principi attivi: *Diflubenzuron* o *Bacillus thuringiensis* varietà *israeliensis*. I trattamenti dovranno essere eseguiti con la cadenza periodica indicata nelle istruzioni specifiche del prodotto scelto, senza interruzioni fino al 31/10/2018;

E. Ai titolari, conduttori di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche, nel periodo compreso fra la pubblicazione all'Albo del presente provvedimento, fino al 31 ottobre 2018:

1. di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi in aree agricole e nei locali annessi, allo scopo di evitare accumuli di acqua stagnante scoperti;

AVVERTE

- che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate;
- che la sanzione prevista per l'inosservanza del presente provvedimento è fissata nella misura di € 50,00=, ai sensi del comma 1bis dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/00;
- che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro sessanta giorni (60 gg.) dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della medesima;

DISPONE

- che il Corpo di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia siano incaricate di vigilare sull'ottemperanza alla presente Ordinanza e di comminare le relative sanzioni ai trasgressori;
- che il presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al Comando di Polizia Municipale dell'Unione del Chianti Fiorentino di ed al Servizio di Vigilanza Igienico-Sanitaria della Azienda Sanitaria 10 di Firenze;

INFORMA

- che le eventuali segnalazioni in merito possono essere inoltrate a: Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Barberino Val d'Elsa email: info@barberinovaldelsa.net

Lì, 18/05/2018



Comune di Barberino Val d' Elsa
(Provincia di Firenze)

Il Sindaco

TRENTANOVI GIACOMO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)